

Il Kanun di Skanderbeg e lo Zakonik di Dušan: per qualche considerazione sull’impatto dell’eredità giuridica romano-bizantina in area balcanica

È noto in quale ampia misura il tema della persistenza del diritto bizantino nell’universo giuridico dell’Europa orientale rappresenti un tema assolutamente centrale nella storia della tradizione romanistica: la grande questione, tuttavia, riguarda non soltanto culture di matrice più propriamente slava, ma anche realtà ad esse almeno in parte estranee e però pienamente inserite nel contesto dell’impero romano orientale, come per esempio quella albanese.

Ora, nell’affrontare un argomento simile in ambito appunto albanese risulta imprescindibile ragionare tanto sull’elemento kanunale, comprendente il materiale consuetudinario delle montagne, poi variamente raccolto, quanto sul rapporto che una supposta tendenza ad assemblare per iscritto il diritto orale avrebbe avuto con la principale codificazione medievale presente nei Balcani e cioè con lo *Zakonik* di Stefan Dušan, l’imperatore dei Serbi.

Nel primo solco di questa traiettoria interpretativa si pone senza dubbio l’analisi del *Kanun* di Skanderbeg – oggetto peraltro di un bel volume di recente pubblicazione al quinto numero della collana *Iuridica Historica*, diretta presso l’Università del Salento da Francesca Lamberti, che colma senz’altro un vuoto nel panorama scientifico italiano¹: rispetto, infatti, al più celebre *Kanun* di Lek Dukagjini (1410-1481), ampiamente studiato a partire dal tempo dell’unione tra il Regno d’Italia e quello d’Albania², la raccolta attribuita a Giorgio Castri-

¹ D. Martucci (a c. di), G. Lafe (trad.), *Il Kanun di Skanderbeg. Con la traduzione integrale del Kanuni i Skanderbegut di Frano Illia*, Lecce 2017, pp. XI-493.

² Il testo fondamentale venne pubblicato in varie tornate dal frate francescano Shtjefën Gjeçov – kosovaro e nazionalista albanese, oltre che studioso polimorfo, fu fatto fucilare nel 1929 dal nuovo stato jugoslavo: R. Zojzi, *Shtjefën Konstantin Gjeçov. Èminent patriote et spëcialiste de la culture populaire*, in *Culture Populaire Albanaise* 1, 1981, 171-184, ma anche R. Mata, *Shtjefën Gjeçovi nderi i kombit*, Tiranë 2000 e J. Brahaj, *Shkrime për Sh. Gjeçov-Kryezien*, Tirane 2009; egli sarebbe stato anche il raccoglitore, insieme a Bernardin Palaj, un altro francescano che lo avrebbe pubblicato nel 1937 a Tirana, del ciclo epico sui guerrieri delle frontiere, *Këngë Kreshnikësh* ovvero *Cikli i Kreshnikëve*, almeno in parte tributario della tradizione slava – tra il 1913 e il 1924 sulla rivista *Hylli i Driës* (La stella della luce), mentre nel 1933 il confratello Gjergj Fishta, presso la casa editrice dell’ordine a Scutari, riuniva tutto il materiale in un unico libro, *Kanuni i Lekë Dukagjinit*, che venne quindi edito in italiano nel 1941 in seno al Centro Studi per l’Albania della Reale Accademia d’Italia dallo stesso Fishta e Giuseppe Schirò e tradotto da un altro francescano, Paolo Dodaj, con un’importante introduzione di Federico Patetta: *Codice di Lek*

ta Skanderbeg (1405-1468)³, campione della lotta contro il Turco⁴, è rimasta, allo stesso modo di altri esemplari di codici meno noti⁵, nell'ombra; una simile oscurità, che gli autori contribuiscono adesso a dissipare, era data anche dal fatto che l'unica versione esistente, realizzata, peraltro, nel nostro Paese dopo un'intricata e dolorosa vicenda da Don Frano Illia, che lo compose trascrivendolo dalla bocca del popolo tra il 1936 e il 1966, nel 1993, era finito per risultare praticamente introvabile⁶.

Il *Kanun* di Skanderbeg ovvero *Kanun i Arbërisë*, appartenente al territorio sottoposto alla famiglia dei Castriota e originario della regione di Dibra (Dibër), ma sopravvissuto principalmente nella zona di Kurbin, da cui anche il nome di *Zakoni i Kurbinit*, proveniva, come lo stesso *Kanun* di Lek Dukagjini, che vigeva nella Mirdita (Mirditë), dal settentrione dell'Albania e rientrava, perciò, nell'area linguistica del ghego.

Esso (come ricorda anche il curatore, antropologo, del libro appena evocato)⁷ deriva il proprio nome dal termine greco *κάνων* – anche se è possibile immaginare una sua introduzione per via indiretta nel corso della dominazio-

Dukagjini ossia Diritto consuetudinario delle montagne d'Albania; si legga, comunque, D. Martucci (a c. di), *Il Kanun di Lek Dukagjini. Le basi morali e politiche della società albanese*, Nardò 2009 (Introduzione, 13-28), insieme con Id., *Sua Eccellenza Giorgio Fishta, Accademico d'Italia, e l'edizione italiana del Kanun*, in *Palaver* 4, 2015, 231-264; inoltre, P. Resta (a c. di) e P. Dodaj (trad.), *Il Kanun di Lek Dukagjini: le basi morali e giuridiche della società albanese*, Lecce 1996; infine, S. Capra, *Albania proibita. Il sangue, l'onore e il codice delle montagne. Con la versione integrale del Kanun di Lek Dukagjini e saggi di Gjon Gjomarkay e Arben Xoxa*, Milano 2000.

³ Cfr. A. Vaccaro, *Studi storici su Giorgio Castriota Scanderbeg: eroe cristiano albanese nella guerra antiturca*, Lecce 2003; Id., *Lo sviluppo degli studi su Giorgio Castriota Scanderbeg: dalle prime biografie alla storiografia recente*, in *Miscellanea di studi storici* 13, 2005-2006, 171-245 e Id., *Giorgio Castriota Scanderbeg (1405-1468): note di storiografia (secc. 15.-21.)*, in I.C. Fortino, E. Cali (a c. di), *Giorgio Castriota Scanderbeg nella storia e nella letteratura. Atti del convegno internazionale, Napoli 1-2 dicembre 2005*, Napoli 2008, 420-504.

⁴ Sul ruolo di Skanderbeg come difensore della cristianità, M. Sciambra, G. Valentini, I. Parrino, *L'Albania e Skanderbeg nel piano generale di crociata di Callisto III. (1455-1458)*, in *Bollettino della Badia greca di Grottaferrata* 21, 1967, 84-136, e Idd. (a c. di), *Il Liber brevium di Callisto III: la crociata, l'Albania e Skanderbeg*, Palermo 1968; sul tema, invece, della sopravvivenza dell'ideologia delle crociate nel corso della lotta contro l'invasione ottomana, M. Pellegrini, *Le crociate dopo le crociate. Da Nicopoli a Belgrado (1396-1456)*, Bologna 2013.

⁵ Cfr. D. Martucci, *I Kanun delle montagne albanesi. Fonti, fondamenti e mutazioni del diritto tradizionale albanese*, Bari 2010, 13-30, e Id., *Die Gewohnheitsrechte der albanischen Berge: die Kanune. Mit einem unedierten Manuskript über den Kanun der Mirdite*, Hamburg 2013, 9-23.

⁶ *Kanuni i Skanderbegut*, stampata dalla casa editrice 'La Rosa' di Brescia, ma secondo il frontespizio a Milot, un villaggio albanese, come si legge bene in D. Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg: elementi di una traduzione culturale*, in Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 11-16 e in particolare 16.

⁷ Utilissimo, a proposito, anche il *Glossario*, 491-492, del volume alla nota precedente.

ne ottomana dall'arabo *qānūn*⁸, che identificherebbe, al contrario di *sharī'a*⁹, la legge laica: è noto, del resto, che Solimano il Magnifico fu detto appunto 'al Qanuni' ovvero 'Legislatore'¹⁰; inoltre, ma lo vedremo meglio più avanti, mentre a sud si usava *venom* (imposizione), a nord era diffuso il termine di marca slava *zakon* (consuetudine)¹¹ – e si presenta come una lunghissima serie di regole tipiche della tradizione popolare orale¹², in cui a volte appaiono detti di natura normativa attribuiti per via leggendaria all'eroe schipetaro in veste appunto di legislatore; la presenza, a più riprese, dell'intervento del clero cattolico affinché fosse mitigata l'asprezza delle antiche consuetudini, invece, è da attribuirsi verosimilmente proprio al processo di selezione e raccolta per iscritto di Padre Gjeçov per il *Kanun* di Lek Dukagjin e di Padre Illia per quello di Skanderbeg.

Il sistema giuridico stabilito dal *Kanun* di Skanderbeg si edifica su alcuni principi fondamentali di ordine morale e cioè la *burrnjia*¹³, da *burrë* ovvero sia 'uomo', che rappresenta un insieme di qualità virtuose¹⁴, la *besa*¹⁵, che è la fede

⁸ Per primi utili riferimenti, Y. Linant de Bellefonds, C. Cahen, H. Inalcik, s.v. *Kānūn*. *Law*, voce in *Encyclopaedia of Islam* 4, Leiden 1978², 556-557.

⁹ A riguardo, U. Heyd, *Kānūn and Sharī'a in Old Ottoman Criminal Justice*, Jerusalem 1967.

¹⁰ Rinviamao a K. Şahin, *Empire and Power in the Reign of Süleyman. Narrating the Sixteenth-century Ottoman World*, Cambridge 2013; si legga, inoltre, P. M. Holt, *The Sultan as Ideal Ruler: Ayyubid and Mamluk Prototypes*, in M. Kunt, C. Woodhead (a c. di), *Süleyman the Magnificent and his Age. The Ottoman Empire in the Early Modern World*, London 1995, 122-137.

¹¹ Cfr. S. Šarkić, *Νόμος et zakon dans les textes juridiques du XIV siècle*, in E. Papadopoulou, D. Dialete (a c. di), *Βυζάντιο καὶ Σερβία κατά των ΙΑ' αιώνα/Byzantium and Serbia in the XIV Century. Third International Symposium of National Hellenic Research Foundation. Institute for Byzantine Research*, Athina/Athens 1996, 257-266 e inoltre Id., *Zakon u glagoljskim i ćirilskim pravnim spomenicima (od XII da XVIII veka)*, Novi Sad 2015², 11 ss.

¹² Oltre a D. Martucci, *Le consuetudini giuridiche albanesi tra oralità e scrittura*, in *Palaver* 6, 2017, 73-105, vogliamo citare, in ordine cronologico, G. Castelletti, *Consuetudini e vita sociale nelle montagne albanesi secondo il Kanun di Lek Dukagjini*, in *Studi albanesi* 3-4, 1933-1934, 61-163; S. Villari, *Le consuetudini giuridiche dell'Albania nel Kanun di Lek Dukagjini*, Roma 1940; G. Valentini, *Considerazioni preliminari e generali sul 'Kanun' detto 'di Lek Dukagjini'*, in *Studi-me e Tekste. Juridike* 1, 1943, 29-97, in cui la raccolta viene suddivisa in una 'parte fondamentale' e una 'parte accidentale' (p. 49); P.S. Leicht, *Note alle consuetudini giuridiche albanesi*, in *Lares* 14, 1943, 127-139 e ancora G. Valentini, *Il diritto delle comunità nella tradizione giuridica albanese*, Firenze 1956, tutti frutti della stagione di studio promossa dal mondo accademico nel quadro della relazione, poi unione, tra Italia e Albania durante il Fascismo.

¹³ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 19-20.

¹⁴ In particolare, D. Martucci, *A je burrë? Elementi di una rappresentazione*, in *Archivio di etnografia* 1, 2007, 43-55: alla domanda se si è uomo viene risposto 'jam burrë', appunto che lo si è.

¹⁵ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 20-23.

alla parola data, ancora la libertà personale e l'uguaglianza¹⁶ e infine lo *nderë*¹⁷, che ricomprende il concetto di onore pubblico.

A ciò deve aggiungersi una serie di applicazioni pratiche che si ponevano in relazione con la sfera tanto dell'ospitalità (la *mikpritja*¹⁸, da *mik* che è lo straniero) quanto dell'intervento a favore di altri soggetti (la *ndorja*¹⁹, la protezione, e la *ndërmjetsija*²⁰, l'intercessione), ma soprattutto della vendetta nel caso di omicidio o grave offesa dell'onore, un istituto complesso che ruotava attorno al significato di *gakmarrja*, letteralmente 'la presa del sangue'²¹; questa è da tenere distinta rispetto all'*hakmarrja*, che aveva una portata, invece, più generica.

La vendetta seguiva un codice preciso, che solitamente teneva avvinte intere famiglie per anni e anni, costringendole ad asserragliarsi nelle *kullë*, le torri fortificate di cui è pieno il paesaggio albanese in montagna: la dichiarazione della responsabilità personale dell'uccisore – equivalente a una sorta di sacertà, per ricorrere a un concetto giusromanistico, ma da considerare anche in chiave antropologica²² – era seguita da una lunga serie di uccisioni, che avrebbe potuto trovare una strada alternativa soltanto in una conciliazione officiata prima dai 'mediatori del sangue' e poi dai 'mallevadori del sangue' e terminante nella cerimonia dell'affratellamento²³.

La società kanunale, inoltre, fortemente patriarcale e fondata sulla figura centrale del capo della casa, *zoti i shtëpis*²⁴, una carica elettiva che finiva spesso per coincidere con il membro più anziano della famiglia, presentava una serie di gruppi familiari e in particolare il *fis* (*farë* in toscano, l'albanese meridionale)

¹⁶ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 22-23.

¹⁷ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 23-25.

¹⁸ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 25-27.

¹⁹ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 27-28.

²⁰ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 28-29.

²¹ Sul tema rinviamo a P. Resta, *Pensare il sangue. La vendetta nella cultura albanese*, Roma 2002; inoltre, D. Gelleçi, *Gjakmarrja: Albanian Highlander's 'Blood Feud' as Social Obligation*, Tirana 2005; vogliamo citare, infine, E. Cozzi, *La vendetta del sangue nelle montagne dell'Alta Albania*, in *Anthropos* 5, 1910, 654-687. Martucci ricorda a più riprese nei suoi lavori, innescando una sorta di parallelismo con un'altra realtà, ma tutta italiana, A. Pigliaru, *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Milano 1970.

²² Per tutti, R. Fiori, *Homo sacer. dinamica politico-istituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 73 ss. In relazione a una lettura del genere, tanto importante anche per comprendere il Kanun, L. Maganzani, *Antropologia e diritto romano. Spunti per un probabile rapporto alla luce della più recente letteratura*, in *BIDR.* 106, 2012, 137-211 (insieme con Ead., *Per uno sguardo antropologico del giurista. Il rapporto padre-figlio nel mondo romano*, in A. McClintock [a c. di], *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, Bologna 2016, 99-134).

²³ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 29-47.

²⁴ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 50-52 (e 52-53 se donna).

e la *gjinia*, facenti capo rispettivamente all'ascendenza maschile (*lisi i gjakut*, 'albero del sangue') e a quella femminile (*lisi i tâmlit*, 'albero del latte')²⁵. Il *fis* era suddiviso in fratrie (*vëllazni*)²⁶, in 'ventri' (*bark*)²⁷ e quindi in famiglie plurigenerazionali aggregate intorno a un focolare, appunto la casa (*shtëpi* o *shpi*)²⁸. Accanto a questo sistema ve n'era un secondo, parallelo, di ordine territoriale e che soprattutto in tempo di guerra avrebbe soppiantato il precedente in cui il villaggio (*katund*, parola di origine oscura)²⁹ dotato anche di competenze giudiziarie, costituiva la cellula di un ulteriore raggruppamento denominato 'vessillo' (*bajrak* o *mahallë*, entrambe parole turche, mentre l'originale schipetaro è *flamur*)³⁰.

Infine, vigevano importanti vincoli di carattere amicale o comunque non strettamente familiare tra cui l'appena citato affratellamento (*vëllazërim*, ma anche *probatim*, un prestito dal serbo), che si consacrava bevendo il reciproco sangue, il comparatico (*kumarija*) – era compare colui il quale tagliava la prima ciocca di capelli al bambino, stringendo così un legame spirituale con il nuovo membro della comunità – e quello tra il nipote e lo zio materno, chiamato *daja*³¹.

La condizione della donna soffriva senza dubbio di un notevole stato di inferiorità rispetto agli elementi maschili della famiglia; essa, legata indissolubilmente all'unica funzione di procreazione della prole, meglio se di futuri uomini che di femmine, viveva nel fidanzamento e quindi nel matrimonio il momento giuridico centrale della propria esistenza. Da una parte il primo, che aveva un effetto subito vincolante, era incentrato sulla consegna per mezzo dello *skhues*, un prosseneta, dell'anello, lo *sheji*, segno di una sorta di *arrha sponsalicia*, come noto un istituto di marca prettamente bizantina³², insieme con il dono nuziale, il *merqiri*, in luogo del prezzo che si pagava un tempo per l'acquisto ovvero il no-

²⁵ A riguardo, D. Martucci, *L'albero del latte. La donna nel diritto consuetudinario albanese*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 2, 2012, 181-206.

²⁶ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 81-83.

²⁷ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 79-81.

²⁸ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 48-50.

²⁹ La voce si trova, oltre che nell'albanese, anche in bulgaro, serbo e rumeno: secondo un'ipotesi dell'albanologo e balcanologo ungherese Istvan Schütz deriverebbe dalla lingua dei turchi cumani, protagonisti di feroci incursioni nei Balcani tra il XIII e il XIV secolo (devo questa precisazione alla gentilezza di Genc Lefe).

³⁰ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 83-86.

³¹ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 55, 56-57 e 58-59.

³² Il fidanzamento, chiamato *fejesa*, viveva forti legami con la tradizione raccolta nell'*Haxabiblos* di Costantino Armenopulo. Per tutti, comunque, E. Volterra, *Studio sull'arrha sponsalicia*. III. *L'origine orientale dell'arrha sponsalicia, la sua penetrazione ed applicazione nel diritto cristiano e bizantino*, in *Rivista Italiana di Scienze Giuridiche* 5, 1930, 155-245 (= *Scritti giuridici* 1. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 125-218).

leggio della *nusa*, la sposa. Dall'altra il secondo, il cui corteo era guidato dai parainfi (*krushq*, al plurale) e che si concludeva nella celebrazione vera e propria (*martesa*), poteva essere di quattro tipologie: le nozze legittime – *me kunorë*, dette 'con la corona' – erano tali soltanto quando sancite dal rito religioso, mentre quelle *ad experimentum* si sarebbero perfezionate una volta che fosse stata messa alla prova la fertilità della donna; d'altronde, sia il concubinato, ma anche una forma di levirato per la vedova³³, che il ratto a scopo di matrimonio (*t'grabitunit*) da un certo momento in poi vengono considerati contrari al *Kanun*³⁴.

Va da sé che il ripudio della moglie da parte dello sposo fosse sempre possibile, così come, però, la fuga (*t'ikunit*) della sposa nella circostanza di motivi particolari, tra cui i maltrattamenti domestici.

Un caso interessantissimo, poi, è quello delle *virgjineshë* o 'vergini giurate' (I.10,13), donne che mediante una promessa solenne decidevano di consacrarsi al celibato, rinunciando alla prole e però ottenendo in questo modo di evitare matrimoni combinati indesiderati e soprattutto di potere conservare la gestione del patrimonio familiare: esse, secondo un costume che risulta, tuttavia, piuttosto recente, si vestivano come uomini senza diventarle, giravano armate e vivevano la loro verginità in maniera abbastanza libera, vincolate più all'infertilità che alla castità³⁵.

La riflessione su tutto questo viluppo di legami familiari rappresenta un'occasione – invero colta dalla stessa Lamberti nel presentare il nostro solito volume³⁶ – per richiamare, in correlazione con gli elementi tradizionali della società albanese, certi luoghi paralleli del diritto romano arcaico, che evidentemente sono in grado di essere letti ancora una volta in chiave antropologica e in particolare per il *fis* la *gens*, per la *gijnia* l'*adfinitas* e cioè la stirpe originaria della sposa, per la *mikpritja* l'*ospitalitas* e quindi per la *gjakmarrja* la faida eventualmente innescata dall'applicazione della legge del taglione, a cui può essere senz'altro

³³ Sia il concubinato che una sorta di levirato, certamente diffusi, avrebbero incontrato lo sfavore del clero cattolico: Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 68 nt. 317; un ragionamento simile deve essere fatto per quanto concerne il matrimonio legittimo, ma musulmano, che non appare nel *Kanun*, in cui, invece, trovano posto, inerenti al momento della morte, funerali e sepolture tipici di entrambe le confessioni religiose e ancora prima il rituale della circoncisione (*synet* in I.3, 5 da 107 a 116).

³⁴ Ancora fondamentale E. Cozzi, *La donna albanese. Con riguardo al diritto consuetudinario delle montagne di Scutari*, in *Anthropos* 7, 1912, 309-335, oltre a Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 67 ss.

³⁵ Cfr. Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 62-64 insieme con Id., *Donne che diventano uomini? Le vergini giurate nella cultura tradizionale albanese*, in *Rivista dell'Associazione Nazionale Universitaria Antropologi Culturali* 3, 2014, 35-60.

³⁶ *Presentazione*, xix-xxi.

aggiunto il ruolo del capo della casa come *pater familias*; anche l'uccisione da parte del marito tradito della coppia adultera, che doveva essere compiuta nella flagranza del fatto³⁷, richiama in qualche modo la primordiale disciplina romana che abbandonava entrambi i correi alla vendetta più brutale³⁸: addirittura, nel contesto delle montagne albanesi il ruolo dei parenti della moglie fedifraga era sancito dalla consegna a quelli del consorte di una cartuccia da arma da fuoco con cui esercitare appunto la vendetta, il che avrebbe ulteriormente giustificato il ricorso alla morte violenta³⁹.

In verità, sembra chiaro che l'ipotetico legame tra diritto kanunale e tradizione giusromanistica – altro discorso, evidentemente, è quello relativo all'origine della riforma civilistica incardinata nel cd. Codice Zogu del 1929⁴⁰ – fosse frutto di una storiografia piuttosto orientata, per ragioni politiche, a trovare connessioni immaginarie e la cui omogeneità di fondo era, invece, dovuta soprattutto al comune sostrato indoeuropeo; a parte evocare, riguardo la fatidica domanda 'a je burrë?' (sei un uomo?), Cicerone e l'opera *De officiis*, assai curiosa appare l'etimologia di *parotë*, collegio di garanti o testi a difesa, la cui matrice slava sarebbe stata un deterioramento dal latino *recuperatio*⁴¹: si tratta, evidentemente, di un riferimento grossolano, attraverso l'elemento della collegialità, alla figura dei *recuperatores*, giudici indicati dalle parti all'interno del sistema del processo formulare o addirittura nella repressione criminale della fase repubblicana⁴².

Il *Kanun* di Skanderbeg si presenta, nella versione di Padre Illia, redatto in una forma letteraria del dialetto scutarino, che è una delle varianti linguistiche del ghego. Il traduttore dell'ormai imprescindibile edizione italiana, Genc Lafe,

³⁷ Martucci, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 34-35.

³⁸ P. Giunti, *Adulterio e leggi regie: un reato fra storia e propaganda*, Milano 1990, ma anche R. Lambertini, *Dum utrumque occidat: lex Iulia e uccisione in continenti degli adulteri iure patris*, Bologna 1992; inoltre, E. Cantarella, *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, Milano 1972, 1, 244-274, ma anche Ead., *La causa d'onore dalla «Lex Iulia» al Codice Rocco*, in *Testimonium amicitiae*, Milano 1992, 73-94 (= A. Maffi, L. Gagliardi, [a c. di], *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, Milano 2011, 555-576); infine, C. Fayer, *La familia romana: aspetti giuridici e antiquari 3. Concubinato, divorzio, adulterio*, Roma 2005, 189 ss.

³⁹ IV.2, 2 (1889), 323.

⁴⁰ N. Shehu, *Il diritto romano in Albania: insegnamento e strumenti*, in *Diritto @ Storia* 3, 2004, online.

⁴¹ E. Koliqi, *Il diritto albanese del Kanun e il diritto romano: lezione tenuta presso il Reale Istituto di Studi Romani in Roma il 27 marzo 1942*, in *Studime e Tekste. Juridike* 1, Roma 1943, 4-27, 22-23; *contra* G. Lafe, *Osservazioni sulla lingua e sulla traduzione del Kanuni i Skanderbegut*, in Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 105 nt. 6.

⁴² Cfr. B. Schmidlin, *Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess*, Freiburg 1963.

in poche pagine⁴³ precisa da linguista con estrema attenzione i particolari fonemici e fonemati, oltre che morfologici, del testo dei singoli articoli e ne evidenzia alcune interessantissime stratificazioni lessicali e di conseguenza concettuali, come per esempio i termini *shëngjetë* e *simahor/simahuer*, rispettivamente dal latino *sagitta* (freccia o per metonimia ‘parte della preda che spetta a colui che l’ha abbattuta’) e dal greco *symmachos* (alleato nell’impresa o complice nel reato); prestiti stranieri, invece, sono rappresentati dalle parole già incontrate *parotë* e *paronik* (giuria e giurato) dal serbo *porota* e *porotnik*⁴⁴, *bajrak* (da cui *bajraktar*, letteralmente alfiere) dal turco; tali prestiti fanno riferimento ad ambiti semantici caratteristici, quello giuridico e quello amministrativo, penetrati nel contesto schipetaro da fuori, laddove verosimilmente erano meglio sviluppati: una certa evoluzione del sistema consuetudinario albanese sarebbe comprovata, comunque, dalla presenza di diversi lemmi indicanti la fattispecie criminale dell’omicidio, a seconda delle sue varie funzioni sociali. Infine, si sottolinea con acume il ricorso quasi continuo alla costruzione sintattica del periodo ipotetico, tipica delle prescrizioni normative (‘se..., allora...’).

La raccolta è suddivisa in sette parti dedicate rispettivamente alla famiglia, alla casa, ai doveri, al governo, alle pene, ai danni e alle colpe e l’ultima alla chiesa: ognuna di esse contiene disposizioni che rappresentano punti emergenti di interi aspetti di una società dedita ad un’agricoltura di sussistenza e alla pastorizia, caratterizzata dall’assenza di un potere centrale.

Oltre a quanto viene detto sulle figure del mallevadore (*dorxan*; IV.9, 10, da 2186 a 2201)⁴⁵ e del testimone (*dishmitar*, IV.9, 11, da 2202 a 2216)⁴⁶, sono due, in particolare, gli aspetti giuridici su cui potrebbe risultare utile soffermarsi.

Primo, il concetto di proprietà collettiva, che in genere comprendeva i pascoli situati nel territorio del villaggio e che viene regolato negli articoli in II.1, 3B da 1035 a 1066⁴⁷ (*kujri*, fondo comune; *partekë*, diritto al suo utilizzo) e II.1, 4⁴⁸ (*pashtrak*, dal latino *pastraticum*, luogo di pascolo affidato dietro compenso a un soggetto estraneo allo stesso villaggio).

Secondo, il complesso di regole riguardanti la chiesa, che nel *Kanun* di Lek Dukagjini è collocato in apertura anziché all’ultimo posto: appaiono, quindi, tutti i soliti caratteri del privilegio ecclesiastico come l’esonazione dal lavoro

⁴³ Lafe, *Osservazioni sulla lingua e sulla traduzione del Kanuni i Skanderbegut*, cit. 97-108.

⁴⁴ Vd. A. Vasinović, s.v. *Sudstvo* (*Sud, Sudije, Suđenje*), in S. Čirković, R. Michaljić (a c. di), *Leksikon srpskog srednjeg veka*, Beograd 1999, 719-723.

⁴⁵ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 353-354.

⁴⁶ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 355-356.

⁴⁷ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 235-237.

⁴⁸ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 238.

non retribuito, le antiche *angareiai* di epoca bizantina che sopravvivevano a vantaggio dell'aristocrazia, l'autodichia che individuava nel vescovo il giudice di ogni parroco a lui sottoposto e l'intangibilità dei beni ecclesiastici (mentre i lasciti per l'anima, che andavano ad arricchire quelle proprietà, sono trattati in I.10, 11 da 960 a 970)⁴⁹.

La parte quarta, che affronta la questione del governo, merita qualche parola in più in quanto è direttamente interconnessa con la questione del potere politico nell'Albania di Skanderbeg.

Del *bajrak* e del *bajraktar* abbiamo già parlato. Gli articoli dal 2 al 9, invece, prendono in considerazione i 'vegliardi', uomini anziani e saggi, eletti dalle rispettive comunità, che amministravano la giustizia emettendo un giudizio, la *pleqni* (1758-1809)⁵⁰, guidando appunto il *bajrak* (1810-1827)⁵¹, il villaggio (1828-1833)⁵² e il *fis* come primi (1834-1850)⁵³ e secondi (*strapleq*; 1851-1859)⁵⁴ e il popolo minuto – chiamato *vogjëli* e composto dall'intera popolazione, ma con l'esclusione dell'aristocrazia (IV.2, 1)⁵⁵ – (1860-1865)⁵⁶ e risolvendo questioni specifiche (1866-1874)⁵⁷ e più in particolare relative all'istituto del pegno (1875-1881)⁵⁸. L'assemblea, *kuvend*, è materia del capitolo ottavo (1963-1990)⁵⁹. Vi è, poi, secondo una visione tipica dell'universo socio-economico medievale, una serie di figure inserite in accordi contrattuali di lavoro, *pajtimi* o *marrveshtja* (IV.9, 1991)⁶⁰, quindi l'operaio (art. 1, 1992-1996)⁶¹, il pastore proprietario (art. 2, 1997-2002)⁶² e quello dipendente (art. 3, 2003-2012)⁶³, gli *shëmriak*, famiglie che guardano insieme le proprie greggi (art. 4, 2013-2022)⁶⁴, il salariato (art. 5, 2023-2053)⁶⁵, il viaggiatore per conto d'altri (art. 6, 2054-2059)⁶⁶, l'*upri*, un gruppo di

⁴⁹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 225-226.

⁵⁰ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 310-314.

⁵¹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 315-316.

⁵² Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 316-317.

⁵³ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 317-318.

⁵⁴ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 318-319.

⁵⁵ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 322.

⁵⁶ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 319-320.

⁵⁷ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 320.

⁵⁸ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 321.

⁵⁹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 334-336.

⁶⁰ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 337.

⁶¹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 337.

⁶² Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 337-338.

⁶³ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 338.

⁶⁴ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 339.

⁶⁵ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 340-342.

⁶⁶ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 342.

lavoratori (art. 7, 2060-2071)⁶⁷, il contadino (art. 8, 2072-2111)⁶⁸, il mugnaio (art. 9, 2112-2123)⁶⁹, la cui ricompensa è la *molenda* (art. 10, 2124-2129)⁷⁰, il fabbro (art. 11, 2130-2146)⁷¹, il mercante (art. 12, 2147-2157)⁷² e infine il locandiere (art. 13, 2158-2173)⁷³ e lo zatteriere (art. 14, 2174-2185)⁷⁴.

Sembra chiaro che il tema principale sia proprio quello del potere politico, che essendo in Albania, sia sulle montagne che nelle città costiere soggette all'influenza veneziana, un potere diffuso e anzi diluito tra numerosi clan familiari, è stato per secoli interi caratterizzato dal fenomeno del pluralismo giuridico: in questo senso, il diritto sarebbe stato prodotto appunto da più centri di potere, tra cui in particolare l'amministrazione imperiale ottomana che istituì un tribunale *kanunale*, lo *xhibal*, a Scutari, ma soprattutto affiancato da un complesso di usi e consuetudini talmente radicato tra la popolazione che neppure il governo nazionale sorto a seguito dell'Indipendenza nel 1912 ovvero il pugno di ferro di Ahmet Bey Zogu, poi Re Zog dal 12 settembre 1928, sarebbero riusciti a scalzare⁷⁵.

Indicazioni utili possono derivare dalla lettura dell'*Introduzione* al testo del *Kanun*, nella misura in cui l'art. 1⁷⁶ affronta il problema della sua estensione o meglio dell'applicazione territoriale della raccolta e l'art. 2⁷⁷ quello della sua paternità e quindi dell'applicazione soggettiva; l'art. 3⁷⁸, invece, sancisce che le innovazioni volute dal popolo, inteso nelle due componenti di aristocrazia e popolo minuto, non avrebbero dovuto trovare ostacoli: secondo la traduzione, 'La voce del popolo è la voce di Dio'.

Ed è proprio il concetto di popolo, considerato come elemento plebeo unito a quello aristocratico e cioè le piccole e grandi casate nobiliari che gestendo l'ordinamento clanico erano in grado di esercitare un certo controllo territoriale, a caratterizzare il sistema organizzativo che emerge dal *Kanun* di Skanderbeg:

⁶⁷ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 343.

⁶⁸ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 344-347.

⁶⁹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 347-348.

⁷⁰ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 348.

⁷¹ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 348-349.

⁷² Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 350.

⁷³ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 351-352.

⁷⁴ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 352.

⁷⁵ Cfr. D. Martucci, 'Secundum antiquos eorum mores et statuta'. *Tradizione giuridica e potere centrale in Albania (XIV sec.-XX sec.)*, in L. Breneselović (a c. di), *Spomenica Bogišića o stogodišnjici njegove smrti. 24 apr. 2008 2*, Beograd 2011, 337-359; inoltre, Id., *Pratiche tradizionali in movimento: il Kanun tra cronaca e tradizione*, in *Nordalbanien – L'Albania del Nord. Linguistisch-kulturhistorische Erkundungen in einem unbekanntem Teil Europas*, Hamburg 2009, 119-136.

⁷⁶ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 117.

⁷⁷ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 117-118.

⁷⁸ Martucci-Lafe, *Il Kanun di Skanderbeg* cit. 119-121.

questo, però, consacra le montagne e anche le coste albanesi alla fondamentale assenza, lo ripetiamo, di un potere centrale; ciò è tanto più interessante quando si rifletta sul fatto che la tradizione riconduce, ovviamente in senso mitografico, la paternità della raccolta normativa alla figura dell'eroe nazionale schipetaro.

Il riferimento a Skanderbeg, infatti, dovrebbe rappresentare, accanto alla devozione per il personaggio, la ricerca dell'attribuzione di un ruolo da legislatore che egli, tuttavia, non rivestì mai: del resto, continua a risultare piuttosto complicato individuare una corretta interpretazione per l'aggettivo 'forte' a volte applicato in alcune fonti al *Kanun* che porta il suo nome⁷⁹, se elemento che ne avrebbe sancito un carattere maggiormente coattivo – in base alla dicitura tradizionale, 'spada (*shpatë*) per giustiziare e corda (*konop*) per legare'⁸⁰ – rispetto ad altre raccolte, forse anche quella di Lek Dukagjini⁸¹; è evidente che nell'immaginario collettivo il prestigio accumulato durante la resistenza alla conquista ottomana, dalla presa della fortezza di Croia/Kruja (1443) e dalla Lega di Alessio/Lezha (1444) fino alla morte di Skanderbeg (1468), sarà andato a consolidare l'autorità che la casata dei Castriota, invero non di antico lignaggio rispetto, per esempio, ai Thopia o ai Balsha, poteva esercitare sul settentrione albanese.

Completamente diversa – e passiamo così al secondo solco della traiettoria interpretativa di cui si parlava all'inizio del contributo – l'esperienza vissuta dalla Serbia, dove in due riprese tra il 1349 e gli anni 1353 e 1354 Stefan Dušan aveva varato, nel contesto di diete ufficiali del regno, il testo legislativo dello *Zakonik*: senza la minima pretesa di volere, qui, offrire neppure qualche indicazione generale sul tema⁸², un confronto con alcune norme conservate nella prima sezione del codice tripartito, quella più direttamente connessa al ruolo ideologico dello *car* 'dei Serbi e dei Greci' e quindi al

⁷⁹ Q. Haxhihasani, Z. Sako, *Tregime dhe Këngë popullore për Skënderbeun*, Tiranë 1967, 33, citato da Martucci ('Skanderbegji ka pasë kanun të fortë', 'Scanderbeg aveva un Kanun forte').

⁸⁰ Cfr. D. Martucci, *Spada e corda. Skanderbeg e i Kanun*, in M. Genesin, J. Matzinger, G. Vallone (a c. di), *The Living Skanderbeg. The Albanian Hero between Myth and History*, Hamburg 2010, 229-236, e soprattutto Id., *Le fonti bibliografiche del Kanun*, in *Romania orientale* 22, 2009; A. D'Alessandri, M. Genesin (a c. di), *Popoli e culture in dialogo tra Danubio e l'Adriatico. Contributi italiani al X Congresso Internazionale dell'Association Internationale d'Études du Sud-est Européen. Parigi, 24-26 settembre 2009*, Roma 2009, 109-127, e ancora prima G. Valentini, *Skanderbeg e il Kanun*, in *Studia albanica Monacensia. In memoriam Georgii Castriotae Scanderbegi: 1468-1968*, Munchen 1969, 11-22, e R. Zojzi, *Aspects du coutumier de Skanderbeg vus dans le cadre général du droit coutumier*, in *Deuxième Conférence des études albanologiques. À l'occasion du 5e centenaire de la mort de Georges Kastriote-Skanderbeg. Tirana, 12-18 janvier 1968* 1, Tirana 1969, 383-395.

⁸¹ Ancora Martucci, *Spada e corda* cit.

⁸² Rinviamo semplicemente a V.M. Minale, *Il Syntagma Alphabeticum di Matteo Blastares e lo Zakonik di Stefan Dušan: nuove prospettive sul Syntagma cd. Abrégé*, in *Index* 45, 2017, 187-211, dove ampli riferimenti bibliografici.

diritto consuetudinario slavo⁸³, potrebbe rivelarsi, forse, di grande interesse.

In effetti, nonostante un sostrato balcanico almeno in parte comune, sia per certi tratti culturali di natura di nuovo antropologica – vogliamo citare, a titolo puramente esemplificativo, la presenza di ritualità apotropaiche verso la morte e la credenza nel fenomeno del vampirismo⁸⁴ – che in relazione alla struttura socio-economica, che ammetteva, tra le altre cose, la proprietà collettiva⁸⁵, l'impostazione delle due raccolte sembrerebbe quasi antitetica.

Tralasciando i numerosi luoghi in cui appare il termine *baština*, che coincide con il concetto di patrimonio fondiario trasmissibile in base a un'investitura⁸⁶ e che ebbe a intersecarsi con il fenomeno della proprietà pronoiaria nel meridione a contatto con il mondo bizantino⁸⁷, di cui sarebbe lungo e complesso parlare⁸⁸, punti notevoli della raccolta, che è tutta edificata sul nuovo ordine imposto da Dušan, il quale, emulo del *basileus* d'Oriente, ambiva a creare un sistema amministrativo fortemente accentrato, potrebbero essere i seguenti, ognuno di essi capace di dare luogo a ulteriori riflessioni.

Innanzitutto, per quanto concerne il territorio, l'art. 81⁸⁹ sancisce il regime della proprietà delle montagne sottomettendole, al contrario di come accadeva nelle *mali* albanesi soprattutto a settentrione, dove vige una condizione di to-

⁸³ Per esempio, l'art. 84 sulla la prova del calderone, un caso di giudizio di Dio: M. Burr, *The Code of Stephan Dušan: Tsar and Autocrat of the Serbs and Greeks*. 1, in *The Slavonic and East European Review* 28.70, 1949, 198-217, 214, e Đ. Bubalo (a c. di), *Dušanov Zakonik (Lo Zakonik di Dušan)*, Beograd 2010, 179-180.

⁸⁴ I.6, 786: D. Martucci, *La figura del lugat nella cultura tradizionale albanese*, in M. Gersin, L. Rizzo (a c. di), *Magie, Tarantismus und Vampirismus. Eine interdisziplinäre Annäherung*, Hamburg 2013, 225-234; l'art. 20 dello *Zakonik* di Dušan, che condanna coloro i quali esumano i cadaveri per bruciarli, si riferisce con ogni evidenza a un'usanza che avrebbe impedito appunto ai morti di tornare tra i vivi: Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 202 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 159. Per qualche riferimento, J. L. Perkowaski, *The Darkling. A Treatise on Slavic Vampirism*, Columbia (Ohio) 1989, ma anche P. Barber, *Vampires, Burial and Death. Folklore and Reality*, New Haven-London 1988.

⁸⁵ S. Čirković, R. Popović, s.v. *Zadruga*, in Čirković, Michaljičić, *Leksikon srpskog srednjeg veka* cit., 202-204; indicazioni interessanti, comunque, in F. Demelić, *Il diritto consuetudinario degli slavi meridionali*, in M. Guidetti, P.H. Stahl, *Il sangue e la terra. Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Europa dell'800*, Milano 1976, 35-61.

⁸⁶ Vd. S. Čirković, R. Michaljičić, *Baština*, voce in Čirković, Michaljičić, *Leksikon srpskog srednjeg veka* cit. 31-33.

⁸⁷ Si legga a proposito l'art. 59 sull'intrasmissibilità a titolo oneroso della proprietà pronoiaria e a titolo gratuito alla chiesa in mancanza appunto di una *baština*: Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 209-210 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 170-171.

⁸⁸ Rinviando semplicemente a M. C. Bartusis, *Land and Privilege in Byzantium. The Institution of Pronoia*, Cambridge 2012.

⁸⁹ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 213 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 179.

tale libertà, al sovrano, alla chiesa e alla classe nobiliare; la norma successiva⁹⁰, inoltre, impone il divieto alla gente di stirpe schipetara insieme, invero, con i valacchi o *vlahi*, i cd. arumeni, di formare comunità all'interno della giurisdizione dell'impero serbo: segno di una propensione all'emigrazione e al nomadismo di queste popolazioni dedite alla pastorizia, ma nel contempo della loro ricerca di una certa stanzialità, la previsione si inserisce nella storia delle relazioni, sovente ostili, tra slavi e albanesi⁹¹.

Sempre in relazione al tema della pastorizia l'art. 75⁹² presenta l'istituto tipicamente slavo della *župa*, circoscrizione territoriale comprendente più centri abitati dotati di appezzamenti comuni⁹³, spiegando che laddove al suo interno vi fosse stato un villaggio non libero e anzi appartenente ancora una volta al sovrano, alla chiesa oppure a un nobile non lo si sarebbe potuto escludere dall'utilizzo del pascolo collettivo, detto *popaša*: pure qui, nonostante il parallelismo con la proprietà collettiva della terra da foraggio, emerge il carattere unitario imposto dall'imperatore e dalla sua corte.

Il potere centrale trova un'altra importante realizzazione nella regolamentazione del lavoro dei *meropsi*, contadini sottoposti all'obbligo delle *corvées*, i quali, in base agli artt. 68⁹⁴ e 139⁹⁵, erano tutelati, mediante l'accesso al tribunale imperiale, contro eventuali soprusi perpetrati dal signore pronoiario nel caso in cui avesse preteso servigi maggiori di quanto prescritto dalla legge; nell'intento di sottrarli all'arbitrio della nobiltà locale il tribunale imperiale entrava in funzione per gli individui in condizione semiservile, come leggiamo nell'art. 103⁹⁶, anche per fatti di particolare gravità, per esempio l'omicidio che originava la responsabilità personale e collettiva della *vražda*; questa classe di contadini, infine, era vincolata al proprio padrone, tanto che in caso di fuga era previsto l'abbruciamento della barba e dei capelli e il taglio del naso, una sorta

⁹⁰ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 213-214 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 179-180.

⁹¹ Eppure, l'attenzione di un certo mondo albanese settentrionale verso la Serbia doveva esistere se alla battaglia di Kosovo Polje il 15 giugno 1389 partecipò anche il despota montenegrino Giorgio II Balša; infine, il Kosovo ritorna, poi, perché l'edizione serbo-croata del *Kanun* di Lek Dukagjini è stata redatta e pubblicata postuma negli anni ottanta da un kosovaro albanese, Halit Trnavci: *Kanun Leke Dukadžnja. Sakupio i kodificirao Štjefen Konstantin Dečovi*, Zagreb, Stvarnost, 1986.

⁹² Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 212 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 175.

⁹³ Vd. G. Tomović, s.v. *Župa i Župan*, in Čirković, Michaljičić, *Leksikon srpskog srednjeg veka* cit. 195-198.

⁹⁴ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 211 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 173.

⁹⁵ M. Burr, *The Code of Stephan Dušan: Tsar and Autocrat of the Serbs and Greeks* 2, in *The Slavonic and east European Review* 28.71, 1950, 516-539, 524-525 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 202.

⁹⁶ Burr, *The Code of Stephan Dušan II* cit 516 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 186.

di marchio d'infamia e nel contempo di facile riconoscimento (art. 201)⁹⁷.

Pene simili – il taglio delle orecchie per chi vi avrebbe partecipato e di nuovo l'abbruciamento della barba e dei capelli per colui che peggio l'avesse convocata o comunque provocata – erano prescritte nell'art. 69⁹⁸, che stabiliva il divieto di riunione per il popolo: la misura, che mirava con tutta evidenza a evitare moti sediziosi di origine plebea, era assai lontana dalla tradizione albanese del *kuvend*, derivante dal termine latino *conventus*, in cui trovava posto anche l'elemento popolare e cioè, lo ripetiamo, non aristocratico.

È chiaro, continuando a ragionare lungo questo tipo di traiettoria, che in ambito albanese, sia sulle montagne del settentrione che nelle città costiere, sarebbe stato impossibile immaginare norme sulle crisobolle imperiali (art. 40)⁹⁹, sul controllo delle stesse da parte delle corti giudicanti (art. 105¹⁰⁰; inoltre, artt. 171 e 172)¹⁰¹, ancora sulle crisobolle, ma quelle destinate alle città greche conquistate (art. 124)¹⁰², infine sull'osservanza puntuale degli atti imperiali, sul loro valore e infine sulla tutela della corrispondenza delle copie con l'originale (artt. 136-138)¹⁰³.

Ragioni pressoché identiche sono alla base degli artt. 168, 169 e 170¹⁰⁴, tutti sull'autorizzazione imperiale a esercitare il mestiere di orafo, legato alla coniazione della moneta; oltre alla tutela della stessa dal pericolo della sua falsificazione, il tema della battitura del metallo prezioso era connesso con quello dello sfruttamento delle miniere d'argento (soprattutto Novo Brdo in Kosovo), proprietà del sovrano e affidate ai minatori sassoni, i quali costituivano un vero e proprio gruppo autonomo¹⁰⁵ (art. 123¹⁰⁶, in cui si parla

⁹⁷ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 539 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 224-225.

⁹⁸ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 211 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 174.

⁹⁹ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 206 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 163.

¹⁰⁰ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 517 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 187.

¹⁰¹ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 533 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 214-215.

¹⁰² Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 521 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 195.

¹⁰³ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 524 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 201-202.

¹⁰⁴ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 532 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 213-214.

¹⁰⁵ A proposito, A. Katančević, *Da li su sasi imali privilegije u mešovitim sporovima u srednjovekovnoj Srbiji?*, in *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* 2, 2015, 107-118, Id., *Sasko autonomio sudstvo u srednjovekovnoj Srbiji*, in Z. Mirković, N. Kršljanin (a c. di), *125 godina od rođenja Aleksandra Vasiljevića Solovjeva*, Beograd 2016, 223-232, Id., *Dvadesetčetvorica dobrich ljudi – Prilog proučavanju porote y srpskom srednjovekovnom pravu*, in R. Vasić, I. Kristić (a c. di), *Razvoj pravnog sistema Srbije i hapmonizacija sa pravom Evropske unije*, Beograd 2015, 173-179, e inoltre Id., *Legal Organization of Medieval Serbian Mining*, in V.M. Minale, V. Amorosi (a c. di), *History of Law and Other Humanities: Views of the Legal World across the Time*, Madrid 2019, 497-512; è noto che il 29 gennaio 1412 il despota Stefan Lazarević avrebbe promulgato un importante codice minerario: N. Radojčić, *Zakon o rudničima Despota Stefana Lazarevića*, Beograd 1962 e B. Marković, *Zakon o rudničima Stefana Lazarevića. Prevod i pravnoistorijska studija*, Beograd 1985.

¹⁰⁶ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 520-521 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 194-195.

del taglio del bosco poiché la legna serviva all'attività estrattiva).

Altri momenti di emersione di una diversa struttura organizzativa del potere possono individuarsi nelle figure del *vojvoda* (art. 129)¹⁰⁷ e dell'araldo (art. 133)¹⁰⁸, che differiscono il primo dal *bajraktar* per la mancanza d'indipendenza connaturata alla natura del comando militare e il secondo dal corrispondente albanese per il fatto di rispondere in qualità di emissario a un gruppo e non a un singolo ovverosia all'imperatore.

Per tutte queste ragioni la codificazione serba, ovviamente, è priva di qualsiasi traccia di tolleranza religiosa – siamo ben lontani dalla convivenza di cristiani e musulmani ammessa nelle raccolte kanunali – e anzi intende reprimere con estrema durezza, sia mediante la scomunica (artt. 4 e 5)¹⁰⁹ che con pene corporali, cattolici chiamati latini (artt. 6, 7 e 8)¹¹⁰, miscredenti (art. 9: esilio)¹¹¹ ed eretici (art. 10¹¹²: marchiatura sul viso; bogomili, art. 85¹¹³: 100 *perper* se nobili e 12 insieme con la bastonatura se plebei); l'art. 153¹¹⁴ prevede per i soggetti non ortodossi (*inovercima* e invero anche per i mercanti) una giuria mista, metà serba e metà tratta dalla loro gente; riguardo i maghi, invece, l'art 109¹¹⁵ rinvia alla 'legge dei Santi Padri' e quindi al diritto ecclesiastico.

Interessante, infine, qualche annotazione sul ruolo della donna: l'art. 64¹¹⁶ accosta nella libertà, misteriosamente, una povera filatrice a un pope e l'art. 73¹¹⁷ attribuisce un rappresentante processuale all'orfana che non fosse stata in grado di sostenere un giudizio, mentre l'art. 53¹¹⁸ punisce severamente il ratto della donna, attuato sia dal nobile (amputazione delle mani e taglio del naso) che dal plebeo (impiccagione; stessa pena del nobile se la donna era del suo stesso stato sociale), laddove, invece, il diritto consuetudinario albanese tendeva, almeno fino a un certo momento, a tollerarlo.

Alla luce di queste cursorie citazioni, capaci, però, di darci il senso della profonda diversità del *Kanun* di Skanderbeg rispetto allo *Zakonik* di Dušan, siamo

¹⁰⁷ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 522 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 197.

¹⁰⁸ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 523 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 198.

¹⁰⁹ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 199 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 150.

¹¹⁰ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 199-200 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 150-151.

¹¹¹ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 200 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 151-152.

¹¹² Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 200 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 152.

¹¹³ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 214 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 180.

¹¹⁴ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 527 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 208.

¹¹⁵ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 2 cit. 518 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 189.

¹¹⁶ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 210 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 172.

¹¹⁷ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 212 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 175.

¹¹⁸ Burr, *The Code of Stephan Dušan* 1 cit. 208 e Bubalo, *Dušanov Zakonik* cit. 168.

in grado di passare a qualche riflessione inerente all'impatto del diritto romano, magari proprio nella sua declinazione bizantina, nella penisola balcanica al tempo dell'avanzata ottomana.

In Serbia la legislazione promossa da Dušan all'indomani della sua campagna di conquista verso il meridione greco e come noto suddivisa in tre parti, lo *Zakonik*, il *Syntagma* di Matteo Blasteres in una versione condensata e tradotta e quindi la cd. *Lex Iustiniani* tratta dal *Nomos Gheorghikos*, si relaziona alla tradizione giusromanistica soltanto per quanto concerne le ultime due fonti: lo *Zakonik*, infatti, possiede una matrice prettamente consuetudinaria di matrice slava; tuttavia, il prestito ideologico bizantino, in questo caso, è del tutto pervasivo, poiché il nuovo sovrano si pose quale signore assoluto, antagonista, addirittura, all'imperatore che siede sul trono di Costantinopoli¹¹⁹.

Nelle montagne albanesi, invece, dove vigevano le varie raccolte kanunali e in particolare il *Kanun* che porta il nome di Skanderbeg, vissuto all'incirca un secolo dopo lo *car* serbo, il diritto romano – quello bizantino interessò le regioni meridionali attraverso una certa influenza dell'*Hexabiblos* di Costantino Armenopulo – mancò di penetrare nel sistema consuetudinario gentilizio, se non attraverso l'eco di alcuni istituti e talvolta solo di alcuni termini giuridici.

Tanto quanto il sostrato romano e bizantino, così è assente l'elemento ideologico essendo stata l'esperienza del grande condottiero circoscritta a un periodo tutto sommato breve e comunque fortemente convulso, ma soprattutto a ragione della stessa natura del suo potere, che gli era stato attribuito dall'aristocrazia schipetara a causa della resistenza armata contro l'invasione turca: il riferimento a Skanderbeg è quindi ideale e non coinvolge un'attitudine alla legislazione, che, invero, non vi fu mai.

Non è un caso, forse, che la dedica del volume sovente citato nel corso del contributo sia, assai significativamente, a Robert Elsie, illustre albanologo canadese scomparso nel 2017 e traduttore in inglese, tra le altre cose, del ciclo epico sui guerrieri delle frontiere¹²⁰, il che contribuisce a ricondurre il discorso su un profilo appunto leggendario.

Valerio Massimo Minale
Università di Napoli 'Federico II'
valeriomassimo.minale@unina.it

¹¹⁹ Su questo tema, tra i tanti contributi, oltre alle indicazioni riportate ancora in Minale, *Il Syntagma Alfabeticum di Matteo Blastares e lo Zakonik di Stefan Dušan* cit. 198 ss., rinviamo a L. Steindorff, *Zur Stefan Dušan von Serbien*, in M. Löwener (a c. di), *Die 'Blüte' der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert*, Wiesbaden 2004, 183-203.

¹²⁰ R. Elsie, J. Mathie-Heck, *Songs of the Frontier Warriors. Kënge Kreshnikësh. Albanian Epic Verse in a Bilingual English-Albanian Edition*, Wauconda (Ill.) 2004; era, del resto, lo stesso materiale raccolto e pubblicato da Padre Gjeçov, l'editore moderno del *Kanun* di Lek Dukagjini (cfr. nt. 1).